

Burke e la Rivoluzione in Francia, ovvero la sublimazione del *panta rei*

MARINA CALAMO SPECCHIA

1. Il contesto dell'opera

È nel distruggere che si manifesta la sapienza?¹

La Francia verrà interamente governata da bande di agitatori, da società cittadine composte da manipolatori di assegnati, da fiduciari per la vendita dei beni della Chiesa, da avvocati, da agenti, da speculatori, da avventurieri: tutti comporranno un'ignobile oligarchia, fondata sulla distruzione della corona, della Chiesa, della nobiltà e del popolo. Tutti gli ingannevoli sogni e tutte le visioni d'eguaglianza e di diritti umani conducono qui. Tutti saranno assorbiti, soffocati e perduti per sempre nella "palude Serbonide" di questa oligarchia².

Le *Reflections on the Revolution in France* rappresentano senza dubbio il più veemente atto di accusa culturale mai pronunciato contro l'evento che è stato consacrato come il *point de départ* del costituzionalismo europeo continentale³: all'epoca un vero e proprio *best seller* del quale sono state vendute migliaia di copie e prodotte già nel 1791 undici ristampe e numerose traduzioni⁴. L'interesse di Burke per la Rivoluzione, considerata il motore di accelerazione della

modernità, risale all'estate del 1789, sebbene nel 1790, quando l'opera inizia a prendere forma, Burke sembra non nutrire più l'originaria passione, come si evince dalla sua corrispondenza epistolare⁵.

Indubbiamente pesano sul pensiero burkeiano le influenze dei filosofi illuministi inglesi e francesi: tuttavia, le teorie contrattualiste, da Locke a Rousseau, e utilitaristiche, da Hume a Smith, non affascinarono Burke tanto quanto il metodo storico, per certi versi embrionale, presente in Montesquieu e de Lolme, del quale il parlamentare irlandese fece uso convinto nel suo approccio agli eventi costituzionali⁶. Va, altresì, evidenziato che in quel periodo si svilupparono movimenti riformatori, che premevano per una riforma economica e delle istituzioni parlamentari attraverso la revisione della legge elettorale che ponesse fine ai disequilibri della rappresentanza di alcune circoscrizioni (Manchester e Birmingham erano senza rappresentanti mentre Old Sarum, benché disabitata, ne aveva due) e che trovarono concreta espressione

nel *Bill for Economic Reform* presentato da Burke alla Camera dei Comuni nel febbraio 1780 e incentrato sul taglio delle pensioni dei parlamentari dispensate dalla Corona allo scopo di ridurne l'influenza. Il *Bill* fu bocciato ma furono comunque attuate le misure in esso previste⁷: il movimento più radicale per la riforma parlamentare optò per la costituzione della *Society for Information*, della quale facevano parte Christopher Wyvill, John Cartwright e Richard Price, ma altre associazioni furono fondate per celebrare il centenario della Gloriosa Rivoluzione, che spesso si trasformarono in un fertile terreno di propaganda alla Rivoluzione francese del 1789, tra le quali la *Revolution Society* e la *Society of the Friends of the People*. Tali associazioni filo-rivoluzionarie, però, rappresentavano una parte minoritaria della popolazione: i più erano fortemente preoccupati dalla piega che presero gli eventi rivoluzionari d'Oltremania a partire dagli anni 1792-1793 con la svolta giacobina e l'avvento del Terrore e, nell'interpretazione che si fece strada, l'evento rivoluzionario fu associato al movimento giacobino e ritenuto sempre più distante dagli ideali di libertà che costituivano il fecondo *humus* della tradizione giuridica britannica. Tale sentimento di sospetto fu certamente favorito oltre che dal menzionato evolversi dei caratteri iniziali dell'evento rivoluzionario anche dalla ripresa delle ostilità con la Francia, alla quale il Re Giorgio III non aveva mai perdonato di aver sostenuto i ribelli americani contro la Corona inglese⁸.

Pubblicate a Londra il 1° novembre 1790, le *Reflections*, annunciate pubblicamente in un discorso al Parlamento del 9 febbraio 1790 (suscitando la preoccupazione dei circoli radicali inglesi fautori delle idee rivoluzionarie francesi), pren-

dono spunto da un evento occasionale, un discorso intitolato *A discourse on the Love of our Country* pronunciato il 4 novembre 1789 dal pastore Richard Price, esponente di spicco della corrente radicale dei *Whigs* e antagonista politico di Burke, in una riunione della *Revolution Society*, associazione commemorativa della Gloriosa Rivoluzione del 1688, tenutasi nella Old Jewry di Londra; ma tale evento finì con il trasformarsi in un'apologia della Rivoluzione francese: Price, che aveva espresso apprezzamenti appassionati per le mozioni votate in quei giorni dall'Assemblea nazionale costituyente di Parigi, dopo aver sottolineato che la legittimazione del monarca inglese era tale perché proveniente dal suo popolo che, in virtù dei principi della Rivoluzione del 1688, aveva il diritto di scegliere i governanti, di destituirli in caso di cattiva condotta e di scegliere la forma di governo (non è un caso che le prime pagine delle *Reflections*⁹ fossero tese a confutare l'interpretazione di Price, a difendere il principio della successione ereditaria e a sostenere che l'unica vera riforma necessaria era quella parlamentare), chiude il suo discorso con l'esaltazione della caduta dell'assolutismo:

I have lived to see Thirty millions of people, indignant and resolute, spurning at slavery, and demanding liberty with an irresistible voice; their King led in triumph, and an arbitrary monarch surrendering himself to his subjects¹⁰.

Le *Reflections* sono raramente studiate come un atto di reazione a una provocazione personale, essendo considerate più come un commento spontaneo sui principi e nelle pratiche della Rivoluzione: in realtà senza il discorso di Price, le "riflessioni" di Burke avrebbero probabilmente assunto un'enfasi diversa. Price fu un anticonformista di grande versatilità che assurse a grande notorie-

tà dopo aver pubblicato un lungo *pamphlet* in supporto dei coloni americani nel 1776, le *Observations on the Nature of Civil Liberties*: l'ostilità di Burke verso Price, con il quale tuttavia condivideva la simpatia per i coloni americani, era originata dal fatto che Price era intimo amico di Lord Shelbourne, le cui relazioni con Lord Rochingham, cui Burke era legato politicamente, si erano progressivamente deteriorate, sebbene entrambi appartenessero al medesimo partito, i *Whigs*¹¹. Le *Reflections* non citano mai direttamente Lord Shelbourne ma Burke in alcune sue corrispondenze private non fa mistero di considerare la sua opera un attacco politico contro entrambi, Price compreso:

I intend no controversy with Dr. Price or Lord Shelbourne or any other of they set. I mean to set in a full View the danger from their wicked principles and their black hearts; I intend to stand the true principles of our constitution... upon Grounds opposite to theirs... I mean to do my best to expose them to hatred, ridicule, and contempt of the whole world¹².

Le *Reflections* risentono profondamente del contesto politico in cui sono maturate, originando in uno dei momenti più difficili della storia costituzionale inglese che viveva la dissoluzione del partito liberale dei *Whigs*, diviso tra *Old Whigs* e radicali, e il sistema di governo personale di Giorgio III cui Burke contrappone la sua visione del sistema politico, essendo stato eletto nel 1765 alla Camera dei Comuni: sin dal suo ingresso in Parlamento, era apparsa chiara a Burke la necessità di ristabilire quell'equilibrio costituzionale che era stato gravemente compromesso, preservando lo spirito dell'*Ancient British Constitution*, un equilibrio organico e non meccanico, ossia fondato sulla partecipazione delle componenti sociali al governo della cosa pubblica

(la tanto auspicata riforma elettorale, per la quale occorrerà attendere ancora qualche decennio), messo a dura prova dagli eventi politici ed economici dell'epoca, attraverso la rigenerazione dei partiti. La fine della guerra dei sette anni combattuta tra il 1756 e il 1763 contro la Francia per il consolidamento delle mire espansionistiche coloniali, da un lato, stabilì la supremazia britannica nei territori nordamericani ma, dall'altro, data l'ampiezza dell'impero coloniale britannico, indebolì ulteriormente l'economia britannica già provata dalle ingenti spese militari: di qui la decisione della Corona inglese di esercitare sulle colonie americane una più forte pressione fiscale attraverso l'adozione di una serie di atti (*Sugar Act* del 1764, *Stamp Act* del 1765) che, violando sistematicamente il principio del "*no taxation without representation*", imponevano illegittimamente duri dazi ai coloni che non avevano nel Parlamento britannico adeguata rappresentanza. L'attacco di Burke a Price nelle *Reflections* riapre un'antica disputa risalente alla Rivoluzione americana: entrambi avevano sostenuto la causa dei coloni e si erano opposti al governo in carica di Lord Grenville che aveva adottato lo *Stamp Act*, ma erano in disaccordo sul contenuto del *Declaratory Act*, approvato dal Parlamento il 18 marzo 1766 su iniziativa del governo di Wentworth: tale atto stabiliva che il Parlamento

had hath, and of right ought to have, full power and authority to make laws and statutes of sufficient force and validity to bind the colonies and people of America ... in all cases and whatsoever

e fu fortemente voluto dalla corrente Old Wigh di Lord Rockingham, in quanto abrogava lo *Stamp Act*, e appoggiato da Burke, ma osteggiato da Lord Shelbourne e dai suoi seguaci¹³. Price continua la sua batta-

glia in difesa delle colonie nelle sue *Observations on the nature of civil liberties* dove offre una definizione di libertà in termini di assenza di vincoli:

In general, to be free is to be guided by one's own will; and to be guided by the will of another is the characteristic of Servitude.

La reazione di Burke non avrebbe tardato a manifestarsi: nella *Letter to the Sheriffs of Bristol*, senza menzionare per nome Price, Burke nega che la libertà possa consistere in assenza di coercizione, considerato che la perfetta libertà è una finzione: «Liberty must be limited in order to be possessed»¹⁴.

Proprio a seguito dell'intensificarsi degli scontri oltreoceano, Edmund Burke, da convinto liberale moderato quale era, presentò al Parlamento il 22 marzo 1775 una mozione sulla Conciliazione con i coloni americani nella quale manifestò espressamente il suo ripudio della guerra come soluzione politica soprattutto in quanto negazione della libertà dei popoli, nel senso coltivato dall'Inghilterra, non guardando a un principio astratto e razionale di libertà ma riconducendola alle antiche e concrete libertà del *corpus* unitario della tradizione giuridica inglese¹⁵: tutto del suo pensiero, intimamente legato alla sua azione politica e parlamentare, lasciava intravedere quella che sarebbe stata la sua concezione del futuro evento rivoluzionario d'Oltremania.

2. La teoria del costituzionalismo rivoluzionario

Il tono volutamente discorsivo e atecnico delle *Reflections* scritte in forma epistolare in risposta a un anonimo gentiluomo di Pa-

rigi, non deve indurre in inganno: in quelle pagine si oppongono due visioni del mondo giuridico, il *common law* inglese ancorato alla tradizione, e l'illuminismo francese con la sua carica innovatrice e distruttiva del vecchio ordine.

L'Inghilterra e la Francia, a quell'epoca, correvano dunque su due binari storici, politici e giuridici paralleli: un elemento di diversificazione fondamentale era allora, ed è tutt'oggi¹⁶, rappresentato dalla *Unwritten Constitution* britannica, fondata sull'idea di continuità della tradizione giuridica che affonda le sue radici nel corporativismo medievale, e dal teorema rivoluzionario francese della Costituzione scritta e rigida, vale a dire di documenti contenenti i principi dell'organizzazione delle istituzioni e dei poteri di uno Stato non modificabili da una legge ordinaria del Parlamento.

Il principio di rigidità costituzionale¹⁷, così come declinato dai rivoluzionari francesi, presupponeva una forza della Costituzione scritta superiore alla legge parlamentare e doveva garantire un'apprezzabile permanenza delle scelte politiche fondamentali consacrate nel testo costituzionale: esso, tuttavia, ottenne sul piano della prassi politica un risultato opposto flettendo verso forme di marcata immutabilità e determinando la cristallizzazione dei testi costituzionali che non sopravvissero che pochi anni generando frequenti crisi costituzionali e soprattutto vanificando le astratte formule della revisione, tant'è che sino alla III Repubblica del 1875 in Francia nessuna transizione da un regime costituzionale ad un altro si svolse in conformità alle regole stabilite dalla Costituzione.

Ciò che contrapponeva irrimediabilmente questa costruzione astratta alla visione del *Constitutional Order* di Burke era il

fondamento storico-evolutivo della *Unwritten Constitution*, ossia il fatto che la stessa «is not embodied, wholly or mainly, in any enactment of formally related series of enactments»¹⁸ atte a comporre un insieme di fonti tra loro collegate e superiori alla legge ordinaria: l'ordine costituzionale, per Burke, riposava sulla continuità della tradizione radicata nella natura delle cose da cui scaturiva un'indiscutibile superiorità rispetto all'edificio astratto e razionalista costruito dai costituenti giacobini ai quali si ispiravano i numerosi circoli rivoluzionari che fiorivano copiosamente nell'Inghilterra del periodo¹⁹: come afferma lo stesso Burke

lo spirito della costituzione inglese è fatto di stabilità e di continuità e comprende anche quei legittimi mutamenti che sono mezzo di conservazione, "variazioni su tema fisso"

come esemplificazione massima l'autore richiama l'incoronazione di Re Guglielmo a seguito della Rivoluzione del 1689 attraverso la quale la nazione, per il tramite del Parlamento, rigenerò

la parte difettosa della vecchia costituzione adoperandone le parti integre, le quali vennero mantenute esattamente come erano in modo che la parte rigenerata potesse conformarvisi²⁰.

Quale è, dunque, il significato delle rivoluzioni?

Il fondamento delle rivoluzioni si basa sulla convinzione che esse scoppiano «di solito perché gli uomini sono insoddisfatti dello status quo e vogliono cambiarlo»²¹: Burke respinge l'idea che la Rivoluzione fosse una rottura con l'antico e il presupposto per l'instaurazione di un nuovo ordine, e trae tale convinzione dal fatto che il partito che aveva sostenuto la Gloriosa Rivoluzione, il partito *Whig*, intendeva rifondare un nuovo ordine sulla base della tradizione

inglese che ristabiliva gli antichi diritti degli inglesi, vale a dire:

- 1) l'illegittimità di promulgare o abrogare le leggi senza il consenso del Parlamento;
- 2) l'illegalità di imporre tasse senza il consenso del Parlamento;
- 3) la frequente convocazione del Parlamento medesimo;
- 4) l'obbligo di convocare una giuria per ogni processo²².

È chiaro che il significato dell'evento rivoluzionario assume una diversa portata a seconda della prospettiva tradizionalista o razionalista dalla quale viene condotta l'analisi. Secondo il pensiero razionalista, il potere che si sviluppa da una rivoluzione non ha alcuna base legale perché non ha una investitura legale, ma si afferma su un presupposto di fatto sul quale si intende fondare il nuovo ordine politico e costituzionale: il processo che sfocia nell'edificazione di una Costituzione, seguendo alla rottura della continuità del passato ordine, si svolge secondo due fasi consequenziali. La prima fase è quella rivoluzionaria di natura fattuale che sovverte il precedente ordine legale e, guardando al periodo della storia costituzionale francese coevo a Burke, si possono considerare due date: il 17 giugno 1789, quando gli Stati generali, sotto l'azione del terzo stato e del basso clero, si trasformano in assemblea nazionale, e il 10 agosto 1792, quando si costituisce la Convenzione, che Burke preconizzava quale svolta autoritaria della democrazia rivoluzionaria nelle sue *Reflections*. In tali ipotesi il fatto rivoluzionario costituisce esercizio di un potere costituente finalizzato all'instaurazione di un nuovo ordine costituzionale ma fondato sul buon esito del colpo di stato, confermato dal consenso del popolo – in cui, a seconda delle epoche e dei regimi, si radica "in tutto" o "in parte" la sovranità – senza il quale il nuovo regime sarà privo di effetti giuridici.



Frontespizio di *Reflections on the French Revolution*. Londra, 1790

La seconda fase è data dalla verifica del consenso all'elaborazione di una Costituzione per mezzo di procedure che vedono il corpo sovrano in una posizione di primazia nella decisione finale: nel 1789 è l'Assemblea nazionale che, investita dalla nazione di un mandato costituente, scrive la Costituzione del 1791; i decreti dell'11 e 12 agosto 1792 indicano le elezioni che produrranno la Convenzione. Secondo tale impostazione teorica, nonostante la rottura della continuità legale rispetto al vecchio regime, tra quest'ultimo e il nuovo ordine non v'è soluzione di continuità: se anche il potere costituente originario si esercita attraverso un atto rivoluzionario, il governo che, di fatto, s'impone attraverso l'instaurazione di una Costituzione formale ristabilisce

l'equilibrio tra diritto e legalità. Ciò sta a significare che le determinazioni del potere costituente non sono mai definitive, essendo condizionate dal consenso delle maggiori forze politiche presenti in quel dato momento storico²³. La Rivoluzione inglese del 1688, la vera rivoluzione per Burke, rifondativa della tradizione costituzionale, va pertanto tenuta ben distinta sia dalla rivoluzione di Oliver Cromwell che dalla rivoluzione francese, e il suo fondamento va rinvenuto nel *Bill of Rights* che stabilisce la successione al trono in via ereditaria: per Burke è in questa endiadi indissolubile che si fonda il *Constitutional Order*, nel quale la garanzia degli antichi diritti degli inglesi, tramandati dagli avi come «eredità inalienabile», e la legge di successione sono indissolubilmente legate insieme²⁴.

In questa visione, la rivoluzione francese — solo per alcuni aspetti quella americana, in quanto anch'essa espressione di eventi di drammatica rottura con il passato e analoga sotto il profilo della produzione di costituzioni formalizzate — si pone in netta antitesi con il significato politico-costituzionale degli eventi del 1688, la cui portata sul piano delle *English liberties* non è di carattere costitutivo ma meramente dichiarativo di una *English inheritance*. Da ciò la conseguenza per cui la distanza che separava «the orderly procedure of England in 1688 and the disorderly action of France a century later» era enorme²⁵. Con questo non si vogliono negare le evidenti influenze dell'illuminismo francese sul costituzionalismo americano evidenziate da alcuni studiosi²⁶, tra le quali spiccano i bilanciamenti funzional-costituzionali di matrice montesquieviana e la portata universalistica della Dichiarazione di indipendenza, il che spiegherebbe poco la difesa burkeana della ri-

voluzione d'Oltreoceano. Il diverso approccio di Burke alle due rivoluzioni si spiega, al contrario, con la forte ascendenza esercitata dalle idee giacobine nei contesti politico-sociali europei tanto da ritenerle in grado di contagiare la dinamica istituzionale britannica e dunque da contrastare con ogni mezzo²⁷. La concezione della costituzione "diffusa" britannica improntata al gradualismo dell'evoluzione storica è fortemente evolutiva, ossia soggetta costantemente «a cambiamenti e ad adattamenti alle nuove esigenze ed alle nuove idee»²⁸, non meno di quanto le effimere costituzioni scritte del periodo rivoluzionario francese abbiano dato prova di sé: ciò che separa irrimediabilmente le due esperienze costituzionali è l'incompatibilità delle costituzioni rivoluzionarie "di rottura" con il diritto consuetudinario stratificato e con la sua capacità di «plasmare le norme, quale che sia la loro origine, secondo i propri principi» e di «tenere in vita questi principi nonostante i formidabili tentativi di rovesciarli e di sostituirli»²⁹.

La rivoluzione francese, per Burke, comportava necessariamente due paradossi: il primo che gli iniziatori furono al tempo stesso le vittime economiche e sociali di tale processo, poiché investirono e perdettero i propri beni; e il secondo che l'eccessivo desiderio di libertà attuato attraverso l'edificazione di uno Stato costruito sulla dissoluzione rivoluzionaria del vecchio ordine condusse alla tirannia dispotica della convenzione e di Napoleone Bonaparte, passando per l'atto cruento del regicidio³⁰. Burke con grande lucidità dette voce ai timori che si facevano strada in larghi strati della società intellettuale europea e considerò la Rivoluzione non una cospirazione culturale di intellettuali ma

una "class war", la rivoluzione dei borghesi che usurpavano il potere politico all'antica nobiltà, ma che, al contempo, rivolgevano la furia rivoluzionaria anche nei confronti degli strati più umili della società civile³¹, che invece l'egalitarismo rivoluzionario avrebbe dovuto contribuire ad elevare e che, al contrario, l'esperienza costituzionale britannica aveva dimostrato di saper inglobare nell'elitaria *british constitution*³². Per Burke i principi della Costituzione rivoluzionaria francese con la loro astrazione erano antitetici rispetto a quelli concreti e reali della Costituzione "rivoluzionaria" britannica, nel suo precipitato post-1689, soprattutto per quel che concerne il difetto di legittimazione del Parlamento, in quanto egli ravvisava «scarsa connessione, se non addirittura nessuna, tra l'ultimo deputato e primo elettore»³³: egli è il primo osservatore degli avvenimenti francesi ad aver perfettamente inteso che il problema che dilaniava la Francia rivoluzionaria, con il suo precipitato individualista e radicale in tema di diritti, era la questione della rappresentanza politica, considerato che il «1789 a complètement séparé la politique du social, l'État de la société civile»³⁴. Burke seppe cogliere con grande capacità di intuizione (per la verità non è dato sapere con quanta consapevolezza, dato il repentino svolgersi degli eventi) che la Rivoluzione francese non era solo «un sommovimento politico o un mutamento istituzionale, ma l'avvento di un'"alba nuova" che egli giudic[ò] straordinariamente negativa»³⁵. La rivoluzione francese con la sua condanna del vecchio sistema fondato sulla commistione tra autorità della storia e rispetto della religione (difesa della Chiesa di Stato e delle istituzioni ecclesiastiche)³⁶, fu interpretata da Burke come evento eversivo unitario che

segnava un punto di non ritorno, uno spartiacque rispetto alle altre epoche storiche culminante nella negazione della filosofia umana fondata su quella che il pensiero anglosassone, conservatore o liberale, cattolico, anglicano o protestante, avrebbe definito come grande tradizione o civiltà occidentale³⁷. Burke evidenziava che anche i francesi avrebbero ben potuto trarre esempio dal buon vecchio governo costituzionale britannico, considerato che

i vostri privilegi, seppur sospesi, non erano scomparsi dalla memoria [...]; possedevate parzialmente le mura e interamente le fondamenta di un castello nobile e venerabile. Avreste potuto riparare quelle mura e su quelle vecchie fondamenta costruire. La vostra Costituzione fu sospesa prima di essere stata perfezionata [...] Nei vostri antichi stati possedevate una varietà di forme corrispondente ai diversi elementi di cui si componeva felicemente la vostra comunità; avevate tutta quella combinazione e quella opposizione di interessi, quell'azione e quell'antagonismo che, nel mondo naturale e in quello politico, traggono l'armonia dell'universo dalla reciproca lotta fra poteri discordanti³⁸.

È evidente che l'anglicentrismo di Burke trova la sua sintesi non tanto nella battaglia condotta contro i teorici della rivoluzione quanto in quella combattuta all'interno, tra le fila del suo stesso partito: Burke teme un'estensione del fenomeno rivoluzionario in Inghilterra traghettato dai fautori *Whigs* della Rivoluzione del 1789, tra i quali figurano Fox e i suoi seguaci, tale che possa produrre un indebolimento delle istituzioni parlamentari. La sua veemente reazione ha pertanto due obiettivi: uno interno, volto a spezzare l'unità del partito *Whig* mettendo in evidenza le debolezze di una classe politica venata di opportunismo sociale, e l'altro esterno, volto a combattere gli estremismi e la violenza del messag-

gio rivoluzionario che giunge dalla Francia «sotto forma di teste mozzate e di *Droits de l'homme*»³⁹. Ad entrambi, Burke contrappone la superiorità della tradizione giuridica britannica e del *Constitutional order* improntato al primato del gradualismo di un *Legal order* a fondamento pratico e mai completamente codificato che in quell'epoca era già strutturato nel dualismo tra *Statute law* e *Common law*⁴⁰.

La condanna burkeana della Rivoluzione francese si comprende pertanto solo se si considera il peso che Burke attribuisce al senso della storia, e alla gradualità della sua evoluzione, dalla quale neppure la politica più riformatrice poteva prescindere e nella quale si radicava lo spirito del diritto inglese: i cambiamenti del tessuto politico, sociale, istituzionale, quand'anche necessari, andavano realizzati seguendo un gradualismo lento e costante sì da controllare

l'effetto di ciascun passo compiuto, buono o cattivo che sia, consentendo perciò di regolare il secondo passo sul primo, e così via, evitando che le diverse parti del sistema politico si pongano in contraddizione insanabile tra loro⁴¹.

La visione pessimista e premonitrice degli eventi che di lì a poco avrebbero travolto la Francia in un'orgia di terrore e sangue, Burke la estende anche alla teoria rivoluzionaria dei diritti fondamentali la cui astrattezza stride fortemente se paragonata alla concretezza ancorata alle radici storiche degli antichi diritti degli inglesi fondati sulla visione pluralista della *British Constitution*. Il contesto in cui maturano le *Reflections* è legato alla prima fase della rivoluzione, corrispondente alla decostruzione del principio assolutistico della sovranità e all'esaltazione dell'individuo che da suddito diviene *citoyen* titolare di diritti "uguali per tutti" che vengono posti come argine

al potere: emblematico è a questo riguardo il celebre articolo 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789 che lega in un'endiadi indissolubile forma di stato e forma di governo, garanzia dei diritti e principio della separazione dei poteri, documento oggetto di un'aspra critica da parte del giurista irlandese, per il quale non esisteva un catalogo di diritti naturali insiti nell'individuo in quanto tale, ma nell'esperienza storica è presente

una contiguità di ogni interesse particolare con quello generale, una continuità temporale degli accadimenti, una connessione fra sfera spirituale e sfera pratica, fra sfera soprannaturale e sfera umana

donde

l'incapacità del particolare del soggettivo, del contingente [di] esaurire in se stessi la complessa struttura della dimensione storica e politica⁴².

La negazione del fondamento giuridico dei diritti naturali va concettualmente distinta dall'accettazione burkeana del principio della legge naturale, in un'accezione profondamente diversa da quella del contrattualismo individualista e fondata sulla tradizione storica come norma trascendente che costituisce l'argine alle pretese dispotiche degli interessi particolari di cui diviene portavoce uno stato frammentato⁴³. Questo segna anche la differente interpretazione del concetto di libertà che per Burke doveva essere immune da astrazioni di carattere individualistico ed avere una valenza anti-razionalistica, ancorata ad una visione non egalitaria della società civile: ciò che Burke rimproverava alla teoria dei diritti umani innati era l'universalismo e il meccanicismo di una realtà, quella dei diritti, che non poteva essere ricondotta ad unità, in quanto un dato per lui acquisito

era la non uguaglianza degli uomini e il fatto che solo attraverso la considerazione delle disuguaglianze che riflettono la complessa e prismatica natura umana si potessero fondare la felicità e il benessere⁴⁴, per cui i diritti «astratti, quando si introducono nella vita quotidiana sono simili a questi raggi di luce che, penetrando in un mezzo denso, vengono, per legge di natura, riflessi in modo deviato»⁴⁵. Alla base della teoria dei diritti vi è, per Burke, la natura sociale dell'uomo che è tale da condizionare attraverso l'esperienza la sfera giuridica individuale. La sua è una concezione storica dei diritti, in base alla quale i diritti non appartengono all'uomo in quanto tale ma sono il frutto dell'esperienza e della prudenza: due risposte possono essere date alla domanda su quali sono i legittimi diritti dell'uomo, da una parte che esistono

una serie di diritti incontestabili, che non hanno bisogno di prove e di conferme, cui l'uomo ha diritto e di cui viene illegittimamente privato fino a quando non gli vengano concessi

e dall'altra

che considerando solo l'uomo sociale [si ritiene] "siano da respingere certe pretese accampate come diritti, sino a quando con un approfondito esame della natura degli uomini e delle istituzioni del sistema sociale con quale essi hanno a che fare, si siano convinti che i loro compatrioti hanno la capacità di godere di quei diritti e questi sono compatibili con la struttura e gli scopi di quella società"⁴⁶.

Nell'agganciare saldamente il tessuto dei diritti all'architrave della storia, Burke affermando la superiorità della via britannica al costituzionalismo, si pone in netta antitesi culturale con il movimento di idee che aderiva ai dettami rivoluzionari francesi e che si opponeva al pensiero burkeano: si pensi a Thomas Paine⁴⁷, per il quale

il rinnovamento anche del *corpus* dei diritti poteva avvenire solo con l'instaurazione di una forma repubblicana attraverso quella che veniva identificata come una rivoluzione borghese e democratica contrapposta alla rivoluzione borghese e conservatrice burkeana, ispirata alla prudenza e all'esperienza; e a Mary Wollstonecraft⁴⁸, paladina dell'emancipazione della donna⁴⁹ e sostenitrice della teoria dei diritti dell'uomo come prodotto delle culture tanto da essere incline a collocare il principio di eguaglianza tra uomo e donna alla base della teoria dei diritti umani.

Il senso della storia è, dunque, per Burke alla base della circostanza secondo cui non vi sono state cesure tra l'epoca moderna inglese e il Medioevo, e conseguentemente il Parlamento

si è sviluppato immediatamente dalla rappresentanza medievale delle corporazioni, mentre nel continente lo Stato corporativo fu liquidato dall'Assolutismo e solo successivamente subentrò al suo posto lo Stato costituzionale⁵⁰

ed è lo stesso senso della storia ad alimentare il sentimento burkeano verso la rivoluzione americana, intesa come misura finale necessaria alle politiche coloniali del governo inglese, la cui difesa non si pone affatto in contraddizione con la condanna della Rivoluzione francese: i principi della Gloriosa rivoluzione giustificavano la reazione coloniale ma non le pretese avanzate dai rivoluzionari del 1789, e tale posizione avrebbe rivelato le due anime burkeane, quella liberale e quella conservatrice, che avrebbero fatto del parlamentare irlandese il primo liberal-conservatore⁵¹, smussandone la carica reazionaria e antilluministica e facendo emergere lo spirito moderato di chi «punta a riproporre il classico binomio liberty and property e del governo limitato

contro la rivoluzione» della quale critica «la sua vocazione politica volontaristica, che inevitabilmente conduce a un illimitato potere del popolo, o dei suoi rappresentanti, di mutare la costituzione e le regole del gioco»⁵².

3. Il principio rappresentativo fra tradizione e innovazione

A Burke si ascrive un concetto di rappresentanza del tutto nuovo per il suo tempo e che egli espone in uno dei suoi memorabili discorsi, tra i quali spicca lo *Speech to the Electors of Bristol*. Egli, nel suo celebre address agli elettori della *Constituency* di Bristol del 3 novembre 1774, richiamava l'attenzione sulla coesistenzialità al regime rappresentativo del divieto di mandato imperativo, ritenendo il Parlamento «not a congress of ambassadors from different ad hostile interests [...] but [...] a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole, where not local purposes or prejudice ought to guide but the general good resulting from the general reason of the whole». Questa affermazione è di capitale importanza per comprendere non solo la connotazione dell'istituto rappresentativo e la distanza che lo separa dall'istituto medievale informato ai canoni privatistici della delega e della correlazione dell'interesse individuale del parlamentare con l'interesse di ristretti circoli dei notabili, ma anche il salto di qualità impresso al concetto di rappresentanza dalla sua intrinseca politicità declinata su scala collettiva, l'interesse nazionale, e che apre la via alla successiva evoluzione della forma di governo britannica a preminenza dell'esecu-

tivo favorita dall'esternazione formale del rapporto fiduciario tra Parlamento e primo ministro, posto per la prima volta del 1782 con la caduta del Gabinetto di Lord North a seguito della prima pronuncia di *no confidence* sullo sfondo della crisi americana⁵³.

La nozione burkeana di rappresentanza politica, ancorata a sua volta alla nozione di *plena potestas* di matrice romana e canonistica implicante la piena legittimazione del rappresentante ad assumere impegni a nome della collettività, così come illustrata nello *Speech to the electors of Bristol*, è anticipata sia in un passo degli *Institutes of the law of England* pubblicati tra il 1628 e il 1644, nel quale il giurista e magistrato Sir Edward Coke rimarcava che una volta eletto in una particolare contea o mandamento, il rappresentante «svolge il suo ufficio per l'intera nazione», sia nel «London Journal» di Robert Walpole del 15 dicembre 1733 dove si legge che «ciascun mandamento non costituisce un corpo distinto, avente in sé stesso un potere sovrano, ma è membro di quel grande organismo che comprende l'intera nazione», sia infine nella famosa *Encyclopédie* che nella voce «Rappresentanza» evidenzia la funzione del rappresentante che «non può arrogarsi il diritto di far parlare ai suoi elettori un linguaggio opposto ai loro interessi»⁵⁴.

Il principio rappresentativo così pensato sembrava potersi adottare anche Oltremarina. Esso calzava tanto alla «nazione» (come previsto dalla Costituzione monarchica del 1791) quanto al «popolo» (come statuito dalla Costituzione repubblicana dell'anno I): i differenti contesti richiedevano, tuttavia, una diversa modulazione della natura del mandato, libero nel primo caso, in quanto destinato ad operare nell'ambito di un principio rappresentativo

di tipo elitario; vincolato nel secondo, che si ispirava all'idea rousseauviana e constantiana della democrazia diretta come momento deliberativo del popolo adunato in assemblee popolari, la cui naturale incompatibilità con il principio rappresentativo si estrinsecava nella riduzione delle funzioni dei deputati a quelle di meri *commiss du peuple*.

Apparentemente inconciliabili, le due modalità di esercizio del potere democratico trovano una singolare commistione nell'art. 4 della *Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen* del 1789, articolo ricordato più per il suo *incipit* (divenuto, sullo scorcio della Terza Repubblica, il titolo di una celebre opera di Raymond Carré de Malberg) che per il contenuto complessivo: «La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit d'y concourir personnellement ou par ses représentants». La Costituzione del 1791, di cui la *Déclaration* costituiva il preambolo, influenzata dalle idee di Sieyès, ometteva qualunque riferimento all'esercizio diretto e popolare della sovranità nazionale. Solo Condorcet, destinato più tardi se non proprio alla ghigliottina comunque alla lama epurativa della Rivoluzione, avrebbe ridato slancio alla democrazia diretta e le sue idee sarebbero state riprese nella Costituzione del 1793: il procedimento legislativo, infatti, prevedeva che le leggi votate dall'Assemblea unica divenissero definitive solo se nel termine di quaranta giorni i cittadini riuniti nelle assemblee primarie non le avessero censurate, realizzando un virtuoso esperimento di democrazia diretta incrociato con la democrazia rappresentativa, che sarebbe rimasto però solo virtuale, giacché la Costituzione dell'anno I non sarebbe mai stata applicata.

L'esplicitazione della *plena potestas* del rappresentante riassunta nella formula del divieto del mandato imperativo radicava la distinzione tra sovranità nazionale, inerente alla rappresentanza e sovranità popolare, inerente al *demos*, e avrebbe trovato una sintesi occasionale solo nella costituzione del 1793 con la quale «la sovranità nazionale sembra rifluire nella sovranità popolare» per separarsi nuovamente ponendo saldamente la sovranità nazionale a fondamento del governo rappresentativo di tradizione anglosassone⁵⁵. Si riscontrava, pertanto, solo un apparente parallelismo tra la rappresentanza "virtuosa" auspicata da Burke, che non a caso avrebbe difeso ad oltranza "il vecchio e buon diritto degli inglesi", e la finzione giuridica della rappresentanza nazionale dell'Abate Sieyès, della quale il mandato elettorale "svincolato" ne costituiva l'imprescindibile corollario: con la differenza che, se la prassi parlamentare inglese seppe evolversi nell'alveo monarchico, la formulazione del principio rappresentativo ad opera di Sieyès aveva per obiettivo la dissoluzione degli Stati generali, che agli albori della Rivoluzione, erano istituzionalmente e funzionalmente inadatti a veicolare la Francia dall'*Ancien Régime* al nuovo ordine, a differenza dei rappresentanti delle contee e borghi inglesi che godevano di una *plena potestas* (circostanza che determinò l'antica scissione del Parlamento nei due rami, uno *iure proprio* e l'altro elettivo) e di libertà di mandato che, al contrario, nella forma tipica dei *cahiers de doléances* (ossia delle istruzioni specifiche del mandante al mandatario) configurava l'essenza del rapporto di rappresentanza medievale in Francia.

Tuttavia agli occhi di Burke, ed era ciò che poneva una linea di demarcazione in-

colmabile rispetto alla cultura giuridica rivoluzionaria francese, l'essenza della rappresentanza non andava tanto ricercata nel rapporto tra rappresentante e rappresentato quanto nella naturale configurazione della rappresentanza come ipotesi particolare della teoria del *trusteeship*⁵⁶, nella quale il rappresentante usava il proprio convincimento per decidere ciò che era nell'interesse dei rappresentati: la chiave della teoria burkeana della rappresentanza era l'interesse oggettivo, impersonale⁵⁷. L'elemento nuovo e "alto" di questa nuova concezione della rappresentanza era la politicità, l'interesse oggettivo della società civile, ossia il ritenere superato definitivamente il ruolo meramente individuale del parlamentare come mediatore tra gli interessi locali e l'interesse comune di tradizione medievale che configurava una rappresentanza di tipo "virtuale" nella quale i distretti o gruppi di persone non erano rappresentati in base al principio elettivo ma in quanto «its interests are protected by some member of Parliament»⁵⁸: conferma ulteriore di tale evoluzione dell'istituto parlamentare è data dall'affermarsi già alla fine del Settecento della posizione di fatto preminente della *House of Commons*, di derivazione elettiva, rispetto alla *House of Lords*, di nomina regia, che sanciva il definitivo declino del Crown party. A questo si aggiunge l'aspra critica che Burke riservò alla composizione monocamerale del Parlamento, individuando in questa scelta un ulteriore segnale di dispotismo democratico, per il particolare ruolo di mediazione svolto dal Senato, considerato uno degli elementi essenziali del repubblicanesimo. Si legge infatti in un passo delle *Reflections*:

I re si valevano generalmente di tale organismo in funzione consultiva. Una monarchia può esiste-

re senza, ma esso appare pertinente all'essenza stessa di un governo repubblicano. Un organismo del genere occupa un posto intermedio tra il potere supremo, esercitato dal popolo o da esso immediatamente delegato, e il potere esecutivo. La vostra Costituzione non ne ha traccia e in questa omissione, così come in qualsiasi altra questione, i vostri Solone e i vostri Numa si sono rivelati sovraneamente incompetenti a governare⁵⁹.

La funzione dei rappresentanti del Parlamento, per Burke, era di scoprire e attuare ciò che obiettivamente era il meglio per la nazione e, conseguentemente, governare era una questione di ragionevolezza e saggezza non di volontà, e una politica corretta poteva emergere solo dal dibattito parlamentare. Liberato dai vincoli giuridici che caratterizzavano l'antico mandato, il momento di formazione dell'interesse nazionale attraverso il dibattito parlamentare sarebbe stato intrinsecamente costituente nei limiti imposti dalla tradizione giuridica del *Common Law*⁶⁰.

Così posta, la concezione della rappresentanza non poteva che porsi in netta antitesi con il pensiero illuminista francese e con la fondamentale distinzione che esisteva tra il *pouvoir constituant originaire*, la potestà di fondare un nuovo ordine di cui era titolare la nazione, e il *pouvoir constituant dérivé*, il potere di modificare una costituzione riconosciuto all'endiadi Parlamento/nazione con apposite regole procedurali formalizzate nelle costituzioni, distinzione teorizzata da Sieyès (e che Thomas Paine avrebbe contribuito a diffondere Oltreoceano⁶¹). Nell'*Exposition raisonnée des droits de l'homme et du citoyen* Sieyès afferma che ogni atto costituzionale presuppone «avant tout un pouvoir constituant»⁶²; tale affermazione segna la differenza fondamentale tra la nozione di costituzione britannica come "dato" politico strutturato e sedi-

mentato, e proprio per questo sempre in evoluzione anche per opera del Parlamento, e la nozione di costituzione della Francia rivoluzionaria come "atto" formale creato da un potere dallo stesso distinto e superiore a ciò che crea, e precisamente organi costituzionali, poteri, competenze⁶³.

Che la nuova visione del principio rappresentativo proposta da Burke fosse lontana culturalmente dal principio rappresentativo quale sarebbe diventato nell'evoluzione del parlamentarismo si evince anche dalla contrapposizione concettuale che a lungo ha dominato il costituzionalismo francese soprattutto nella sua evoluzione ottocentesca tra il concetto di monarchia e quello di parlamentarismo, per il quale esisteva una "naturale" corrispondenza tra l'istituto monarchico e il principio rappresentativo, delle entità federate e confederate, degli interessi locali e professionali: agli albori del Novecento, ripercorrendo le fila della tradizione giuridica francese, Charles Maurrais affermava

I nostri padri dicevano: "al re nei suoi consigli" il governo; "al popolo nei suoi stati", la rappresentanza⁶⁴.

Burke nelle sue *Reflections* combatteva una visione cetuale e territoriale della rappresentanza che appariva enfaticizzata dalla teoria dell'endiadi rivoluzionaria volontà generale/nazione: l'astrattezza e la fallacia dei costrutti geometrici (la suddivisione del territorio nazionale in ottantatré dipartimenti), demografici (la corrispondenza tra deputati e consistenza della popolazione) e censitari (la corresponsione al fisco di tre giornate di lavoro per votare nei cantoni, di dieci per votare nei comuni e così via fino alla corresponsione di un marco d'argento per votare all'Assemblea nazionale)

per la qualificazione del cittadino elettore rendevano fortemente iniquo l'esercizio del diritto di voto, che non produceva una rappresentanza diretta ma mediata dai vari gradi della selezione, e falsavano il principio d'eguaglianza della «nuova democrazia rivoluzionaria» portando «alla formazione di un'aristocrazia di ricchi»⁶⁵. La proprietà non era pertanto presupposto della libertà, formando con la stessa l'endiadi lockeana, ma era funzionale a plasmare la rappresentanza: la proprietà come diritto sacro e inviolabile, sancito dall'art. 17 della Dichiarazione dei Diritti del 1789, e presupposto per l'esercizio del diritto di voto, diviene una delle premesse della disuguaglianza sociale, sancendo definitivamente la suddivisione del popolo francese in cittadini attivi, cioè titolari del diritto di voto, e cittadini passivi, inabili al voto per motivi prevalentemente economici.

Il parlamentare irlandese, pertanto, nascondeva dietro la *vis polemica* il proprio timore per un progressivo scivolamento del governo di Oltremania verso formule dispotiche. Svuotato dall'interno il diritto di voto, si scardinava l'edificio dei diritti fondamentali venendo meno il principio di eguaglianza: pur indulgendo in modo un po' eccessivo verso il sistema elettorale britannico, che non era com'è noto immune da critiche sotto il profilo della rappresentatività (tanto che Burke, a tale proposito, non esitò a schierarsi a favore delle colonie americane, come più su evidenziato, e a favore della riforma elettorale che avrebbe comportato la progressiva estensione del suffragio), il giurista concludeva con l'affermazione rassegnata per la quale in Francia

Non c'è modo di stabilire un rapporto tra l'elettore e il deputato, se non attraverso quella via tortuosa consistente nel rivolgersi il candidato

agli elettori prima, affinché con le loro istruzioni autorevoli – e forse anche con qualche cosa di più di questo –, inducano i due successivi corpi elettorali a scegliere secondo i suoi desideri⁶⁶.

Dalle considerazioni che precedono emerge, pertanto, che come si legge nell'epilogo della sua opera, Burke fu sempre alla ricerca di un equilibrio tra Parlamento e Corona, tra democrazia e tradizione, tra innovazione e conservazione, intesa quest'ultima non come un insieme immutabile di principi ma come la sintesi tra l'esperienza storica e la prudenza di chi è chiamato ad osservare quei principi, e che quando

l'equilibrio della nave su cui [si] salpa può essere messo in pericolo dal carico troppo spostato da una sola parte [si] desidera portare il piccolo peso delle proprie ragioni da quella parte che può preservare l'equilibrio⁶⁷.

Indubbiamente Burke con le sue *Reflections*, nelle quali avrebbe smontato i miti della Rivoluzione francese, scuote dalle fondamenta la fede sconfinata che i circoli radicali dell'epoca nutrivano nei confronti dell'Illuminismo e delle sue razionali certezze: probabilmente Burke non riusciva ad avere piena consapevolezza della situazione francese, ma ciò è comprensibile per chi aveva vissuto contestualmente eventi storici di così ampia portata il cui significato avrebbe potuto essere valutato appieno solo *a posteriori*. Ma per la forza e la capacità del pensiero espresso nelle *Reflections*, teso a consegnare alle future generazioni un'analisi delle conseguenze immediate e dirette della Rivoluzione francese e ad alimentare la genesi di idee ancorate al recupero dei valori storici e tradizionali e ai principi etici della società, Burke merita indubbiamente un posto di primo piano nella scienza del pensiero politico.

- ¹ E. Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia e sulle relative deliberazioni di alcune società di Londra in una lettera indirizzata a un gentiluomo di Parigi dell'Onorevole Edmund Burke* (1790), tr. it. a cura di M. Respinti, Roma, Ideazione Editrice, 1998, p. 187 (il titolo originale dell'opera è *Reflections on the Revolution in France, and on the proceedings in certain societies in London relative to that event in a letter intended to have been sent to a gentleman in Paris by the right honourable Edmund Burke*). Sulle *Reflections* burkeane è stata prodotta una copiosa letteratura storiografica, filosofica e politica: un'interessante rassegna bibliografica di dottrina britannica sulla rivoluzione francese vista da Burke e da Paine è contenuta in *Le débat britannique sur la Révolution française – Edmund Burke. Reflections on the Revolution in France; Thomas Paine, The Rights of Man – Bibliographie sélective et critique*, in *XVII-XVIII. Bulletin de la société d'études anglo-américaine des XVII^e et XVIII^e siècles*, n. 27, 1988, pp. 7 ss, in part. pp. 13-17 (ora anche in <www.persee.it>). Interessante è anche un filone di studi sul linguaggio utilizzato da Burke nelle *Reflections*: S. Blakemore, *Burke and the Fall of Language: The French Revolution as a Linguistic Event*, in «Eighteenth-Century Studies», vol. 17, n. 3, 1984, pp. 284 ss.; P.H. Melvin, «Journal of the History of Ideas», vol. 36, n. 3, 1975, pp. 447 ss.
- ² Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 214.
- ³ Due avvenimenti accaduti in Francia nel 1790 identificano le situazioni ritenute di cruciale importanza per gli eventi successivi e intorno alle quali ruotano le *Reflections on the Revolution in France*: la nazionalizzazione dei beni ecclesiastici e la Costituzione civile del Clero del 12 luglio 1790, da una parte, e la marcia della plebe parigina a Versailles il 5-6 ottobre 1790 che si configura come un attacco alla Corona, dall'altra.
- ⁴ L. Einaudi, *Edmondo Burke e l'indirizzo storico nelle scienze politiche*, Torino, Istituto giuridico della Regia Università, 1930, p. 58.
- ⁵ F. Dreyer, *The genesis of Burke's Reflections*, in «The Journal of Modern History», 1978, p. 462.
- ⁶ Non va trascurata l'influenza dell'etica ciceroniana sul pensiero sociale e politico di Burke, R. Browning, *The origins of Burke's Ideas Revisited*, in «Eighteenth-Century Studies», vol. 6, n. 1, 1984, pp. 60 ss.
- ⁷ Einaudi, *Edmondo Burke e l'indirizzo storico* cit., pp. 48-53.
- ⁸ C. Martinelli, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 17-20.
- ⁹ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 37 ss.
- ¹⁰ Dreyer, *The genesis of Burke's Reflections*, cit., p. 463.
- ¹¹ Sulla delicata vicenda del Governo Rockingham (marzo 1782) e del successivo Governo Shelbourne (luglio 1782) e delle prerogative esercitate da Giorgio III, U. Bruschi, *Rivoluzioni silenziose: l'evoluzione costituzionale della Gran Bretagna tra la Glorious Revolution e il Great Reform Act*, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 324 ss.
- ¹² Ivi, p. 466.
- ¹³ Dreyer, *Edmund Burke: the Philosopher in Action*, in «Studies in Burke and his time», vol. 49, 1973-1974, pp. 135 ss.
- ¹⁴ Id., *The genesis of Burke's Reflections*, cit., p. 467.
- ¹⁵ Burke, *Speech on Conciliation with America*, London, 1773, tr. it. *Discorso di Edmund Burke nel presentare la sua mozione di conciliazione con le Colonie*, in *Scritti Politici*, Torino, Utet, 1963, pp. 88 e 96 ss.
- ¹⁶ Ciò sebbene alla Costituzione britannica non manchi una dimensione scritta e legale: esistono, infatti, una serie di fonti normative di carattere costituzionale, i *Constitutional Documents* (primo fra tutti la *Magna Charta* del 1215, ma anche atti costituzionali più recenti, come il *Constitutional Reform Act* del 2005, passando per
- il *Bill of Rights* del 1689, per l'*Act of Settlement* del 1701, per l'*Act of Union* del 1707, e molti altri ancora andrebbero menzionati per la loro capacità di porsi come tappe fondamentali di fasi di accelerazione costituzionale) i quali, letti insieme, costituiscono l'ordito che viene di continuo attraversato dai fili delle *Constitutional Conventions* che tessono l'*Unwritten Constitution*, la quale assume i caratteri della diffusività, non essendo contenuta in un unico documento scritto, e della storicità, perché ancorata alla tradizione. Incisivamente descrittiva della peculiare natura della *British Unwritten Constitution* è l'affermazione di uno studioso nell'*incipit* di una sua recente opera sull'evoluzione costituzionale britannica: «L'idea di una Costituzione che si manifesta nella concretezza della Storia e non nelle affermazioni di principio, pur inebrianti, o nella predisposizione di regole del gioco destinate ad essere modificate solo con un procedimento più o meno rigido, di una costituzione che di tanto in tanto, nella sua evoluzione secolare, pone dei punti fermi, ma che li lascia alle spalle come fari nella nebbia (o stazioni di cambio in un *Underground* di lunghissimo tragitto), di una costituzione che per lo più si muta flettendosi plasticamente secondo le necessità del momento, duttile e pragmatica» (Bruschi, *Rivoluzioni silenziose* cit., p. 19).
- ¹⁷ Per una teorizzazione del principio di rigidità occorrerà attendere gli inizi del XX secolo con J. Bryce, *Costituzioni flessibili e rigide* (1905), tr. e presentazione a cura di A. Pace, Milano, Giuffrè, 1998 (per una lettura critica della teoria di Bryce, A. Pace, *La causa della rigidità costituzionale*, Padova, Cedam 1995), e con V.A. Dicey, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale* (1915), tr. e introduzione a cura di A. Torre, Bologna, Il Mulino, 2003.
- ¹⁸ O. Hood Phillips, *Constitutional*

- and *Administrative Law*, London, Sweet&Maxwell, 1978, p. 22.
- ¹⁹ A. Torre, *Interpretare la costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 641-643.
- ²⁰ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 45-46.
- ²¹ E. Brown, *Una rivoluzione conservatrice*, in N. Matteucci, *Le Rivoluzione americana*, Torino, Zanichelli, 1982, p. 87.
- ²² E. Graziani, *Ordine e libertà. L'autorità del tempo in Edmund Burke*, Roma, Aracne, 2006, p. 58.
- ²³ F. Moderne, *La nascita delle Costituzioni europee dopo la seconda guerra mondiale: il caso francese*, in «Quaderni costituzionali», 1997, pp. 67 ss.
- ²⁴ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 40-41; 56-57.
- ²⁵ A.J. Griewe, *Introduction*, in Burke, *Reflections on the French Revolution*, London, J.M. Dent&Son Ltd., 1955, p. IX, cit. in Martinelli, *Diritto e diritti oltre la manica* cit. p. 39; per una ricostruzione recente dei caratteri della Rivoluzione inglese del 1689 rispetto al principio della continuità giuridica, Bruschi, *Le rivoluzioni silenziose* cit., *passim*.
- ²⁶ Sulle connessioni ideologiche tra la Rivoluzione americana e quella francese, G. Jellinek, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1895), a cura di D. Nocilla, Milano, Giuffrè, 2002; A. Aquarone, *Due Costituzioni settecentesche. Note sulla Convenzione di Filadelfia e sulla Assemblea nazionale francese*, Pisa, Nistri-Lischi, 1959; R. Kirk, *Stati Uniti e Francia: due rivoluzioni a confronto*, a cura di M. Respinti, Seriate, Edizioni Kolbe, 1995.
- ²⁷ J. Spinner, *Constructing Communities: Edmund Burke on Revolution*, in «Polity», n. 3, 1991, pp. 395 ss.
- ²⁸ J.A. Iliffe, *Lineamenti di diritto inglese*, con presentazione di G. Gorla, Padova, Cedam, 1966, p. 1.
- ²⁹ R. Pound, *Lo spirito della "Common law"*, con presentazione di E. Pa-resce, Milano, Giuffrè, 1970, p. 4.
- ³⁰ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 219, 234-237.
- ³¹ M. Freeman, *Edmund Burke and Theory of Revolution*, in «Political Theory», n. 3, 1978, pp. 287 ss.; per una rilettura della teoria burkeana sulla rivoluzione di Freeman, R. Gurr, *Burke and the modern theory of Revolution. A reply to Freeman*, in «Political Theory», n. 6, 1978, pp. 299 ss.
- ³² E. Vincent Macleod, *La question du citoyen actif: les conservateurs britanniques face à la Révolution française*, in «Annales Historiques de la Révolution française», n. 342, 2005, pp. 47 ss.
- ³³ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 207.
- ³⁴ F. Furet, *L'Europe et la démocratie - 1789-1989*, Conferenza pronunciata in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'Archivio storico della Camera, camera dei Deputati, Servizio di informazione parlamentare e relazioni esterne, Ufficio atti e pubblicazioni, Roma, 1992, pp. 3-37, in part. p. 8.
- ³⁵ M. Respinti, *Prefazione a Burke, Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 11.
- ³⁶ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 114-115, 124-128. In particolare Burke si scaglia contro la Costituzione civile del Clero, affermando recisamente che tale atto ripugna anche alla fede protestante (ivi, pp. 169-171).
- ³⁷ Respinti, *Prefazione a Burke, Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 11.
- ³⁸ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 58-59.
- ³⁹ G. Panella, *Le "Reflections on the Revolution in France": categorie dell'agire politico e filosofia della storia in Edmund Burke*, in «Giornale critico della filosofia italiana», n. 2, 1984, p. 208.
- ⁴⁰ Torre, *Interpretare la costituzione britannica* cit., pp. 641-642.
- ⁴¹ D. Fisichella, *Conservazione e riforma nelle Riflessioni di Edmund Burke*, in Id., *Autorità e libertà. Momenti di storia delle idee*, Roma, Carocci, 2012, pp. 26 ss.
- ⁴² P. Pastori, *Libertà contro radicalismo rivoluzionario in Edmund Burke*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», n. 2, 1979, p. 230.
- ⁴³ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 201.
- ⁴⁴ Panella, *Le "Reflections on the Revolution in France"* cit., pp. 207 ss.
- ⁴⁵ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 72-74, 85.
- ⁴⁶ Einaudi, *Edmondo Burke* cit., p. 63.
- ⁴⁷ Thomas Paine scriverà la prima parte del famosissimo pamphlet *The rights of men* in risposta alle *Reflections* di Burke (Martinelli, *Diritto e diritti oltre la Manica* cit., p. 61). Per una disamina della polemica Burke-Paine, A. Morvan, *Le visionnaire et le publiciste: Burke, Paine et la Révolution française*, in *Modèles dans le monde anglo-américain aux XVII^e et XVIII^e siècles, Actes du colloque - Société d'études anglo-américaines des 17^e et 18^e siècles*, 1988, pp. 23 ss. (in <www.persee.fr>); M. Fuchs, *Philosophie politique et droits de l'homme chez Burke et Paine*, in «XVII-XVIII. Bulletin de la société d'études anglo-américaines des XVII^e et XVIII^e siècles», n. 27, 1988, pp. 49 ss.
- ⁴⁸ Mary Wollstonecraft, che apparteneva al circolo di Price del cui pensiero filosofico fu fedele seguace, avrebbe scritto in opposizione alle idee burkeane la *Vindication of the rights of the man*, che uscì appena un mese dopo la pubblicazione delle *Reflections* e che, pur non contenendo alcuna allusione al genere femminile, sarebbe stato un pamphlet che individuava nella discriminazione di genere l'origine delle disuguaglianze: interessante è notare che il concetto di *rights of men* era qui inteso nel senso di *rights of humanity*. Tale opera è meno nota della successiva *A Vindication of the Rights of the Woman with strictures and Political and Moral Sub-jects*, pubblicata nel 1792, sebbene sia intrisa di ideali repubblicani e metta in luce alcuni aspetti

- contraddittori della costituzione britannica, che Burke considera un modello per le altre nazioni, in particolare il ruolo centrale della proprietà come elemento fondativo dei diritti connesso a privilegi di natura cetuale (quali i diritti ereditari di primogenitura) che la Wollstonecraft auspica divenga diffusa, ossia divisa più equamente tra i vari componenti della famiglia (B. Casalini, *Introduzione*, in M. Wollstonecraft, *I diritti degli uomini. Risposta alle Riflessioni sulla Rivoluzione francese di Edmund Burke*, a cura di Casalini, Pisa, Edizioni Plus, 2003, pp. IV-VI. Sulla *querelle* Burke-Wollstonecraft, J. Conniff, *Edmund Burke and His Critics: The Case of Mary Wollstonecraft*, in «Journal of the History of Ideas», vol. 60, n. 2, 1999, pp. 299 ss.
- ⁴⁹ Va ricordato anche il coevo impegno politico di un'altra figura femminile, Marie-Olympe de Gouges, promotrice di numerose riforme sociali e fautrice della monarchia costituzionale, che avrebbe pubblicato la prima "Dichiarazione dei diritti dalla donna e della cittadina" e che fu arrestata e ghigliottinata nel 1793.
- ⁵⁰ G. Radbruch, *Lo spirito del diritto inglese*, Milano, Giuffrè, 1962, p. 5.
- ⁵¹ C.B. Macpherson, *Burke*, Oxford, Oxford University press, 1980; tr. it. *Burke*, Genova, il melangolo, 1999, p. 21.
- ⁵² M. Fioravanti, *Appunti di una storia delle costituzioni moderne: le libertà fondamentali*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 101. In questo senso va interpretata la riabilitazione del pensiero di Edmund Burke individuato dalla storiografia politica italiana come l'ideologo della controrivoluzione ed esponente di un conservatorismo politico fondato sulla teoria del diritto naturale (G. Abbattista, D. Francesconi, *Introduzione* a E. Burke, *Scritti sull'Impero, America, India, Irlanda*, a cura di Abbattista, Francesconi, Torino, Utet, 2008, pp. X ss.). Come icona del conservatorismo che ha fortemente influenzato l'ideologia della destra americana viene interpretato il pensiero burkeano da R. Kirk, *The conservative Mind. From Burke to Eliot*, Washington, Regenery Publishing, 1993.
- ⁵³ Torre, *Interpretare la Costituzione britannica* cit., pp. 651 ss.
- ⁵⁴ D. Fisichella, *La rappresentanza politica*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 7-8.
- ⁵⁵ G. Sartori, *La rappresentanza politica*, in «Studi politici», n. 4, 1957, pp. 533 ss.
- ⁵⁶ «Da noi il deputato non può né agire né esistere se separato dalle altre parti. Il governo è il punto di riferimento dei diversi membri e dei diversi distretti che compongono la nostra rappresentanza. Qui sta il centro della nostra unità: questo governo di riferimento è un fiduciario per il tutto e non per le parti», Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 206.
- ⁵⁷ H. Pitkin, *The concept of representation*, Los Angeles, University of California Press, 1967, pp. 169 ss.
- ⁵⁸ J. Conniff, *Burke, Bristol and the concept of representation*, in «The Western Political Quarterly», vol. 30, n. 3, 1977, p. 330.
- ⁵⁹ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 217.
- ⁶⁰ Martinelli, *Diritto e diritti oltre la manica* cit., p. 51.
- ⁶¹ T. Magrì, *Thomas Paine e il pensiero politico della rivoluzione borghese*, in T. Paine, *I diritti dell'uomo*, a cura di T. Magrì, Roma, Editori Riuniti, 1978, pp. 39 ss.
- ⁶² Sieyès, *Exposition raisonnée des droits de l'homme et du citoyen*, cit. in G. Burdeau, *Traité de science politique*, Paris, L.D.G.J., 3^{ème} éd., 1983, tome IV, p. 172.
- ⁶³ «In ogni sua parte, la costituzione non è opera del potere costituito ma del potere costituente. Non esiste nessun potere delegato che possa mutare le condizioni della propria delega. È in questo senso che le leggi costituzionali sono fondamentali. Le prime, quelle costitutive del legislativo, sono fondate dalla volontà nazionale prima di ogni costituzione, e ne formano il primo gradino. Le seconde devono essere stabilite da una volontà rappresentativa speciale. In questo modo tutti gli elementi del governo si corrispondono e dipendono in ultima analisi dalla nazione», Sieyès, *Che cos'è il terzo stato*, Editori Riuniti, Roma, 1972, p. 95. Sul pensiero politico di Sieyès, P. Bastid, *Sieyès et sa pensée*, Paris, Hachette, 1939 (2^a ed. 1970); J.J. Chevallier, *Le grandi opere del pensiero politico*, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 211-222, in particolare pp. 219-220.
- ⁶⁴ C. Maurras, *Enquête sur la monarchie*, Paris, 1911, p. 3., cit. in Fisichella, *La rappresentanza politica*, cit., pp. 3-4.
- ⁶⁵ Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 192-200, in part. pp. 194-196.
- ⁶⁶ Ivi, p. 207.
- ⁶⁷ Ivi, p. 263.